

N. 01583/2015REG.PROV.COLL.

N. 04732/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4732 del 2013, proposto da:

Comune di Casalbordino in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Maria Zuppari e Giacomo Nicolucci, con domicilio eletto presso lo studio Titomanlio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 36/2013, resa tra le parti, concernente revoca di autorizzazione paesaggistica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato Enzo Maria Zuppari e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Casalbordino chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento in data 28 marzo 2012 del Soprintendente per i beni archeologici dell'Abruzzo di Chieti, recante revoca dell'autorizzazione rilasciata il 18 (*rectius*: l'8) marzo 1997 (chiesta dal Comune solo dopo la realizzazione dell'opera) per l'installazione sul lungomare di box prefabbricati di tipo precario da utilizzare per la stagione estiva ad uso bagno anche per disabili.

Essendo emerso in esito a sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato, il cui esito è stato comunicato al Comune il 22 febbraio 1997, che il manufatto, insistente su un tratto di un antico tratturo in difetto di autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo e in zona destinata a verde pubblico non attrezzato, comprendeva un piattaforma in cemento armato, già in data 11 aprile 1997 la Soprintendenza ai beni archeologici aveva disposto la rimozione dell'opera ed il ripristino dello stato originale dei luoghi.

Il Tribunale amministrativo ha rilevato che la richiesta inoltrata dal Comune in data 31 gennaio 1997 alla Soprintendenza per i beni archeologici era relativa all'installazione di un manufatto di carattere precario, da utilizzare solo durante la stagione balneare. Tale carattere precario, collegato alla destinazione dell'opera edilizia ad un uso limitato nel tempo, per fini specifici e temporanei ed in assenza di una perdurante modifica dello stato dei luoghi, non può essere riconosciuto nel manufatto in esame, sia per le caratteristiche costruttive dello stesso che ne dimostrano l'uso stabile, sia per le circostanze di fatto, che ne attestano la permanenza ininterrotta dal 1997.

II) La sentenza merita conferma.

1) Non è fondato il motivo dell'appello che ripropone la censura relativa alla violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo stato il provvedimento impugnato preceduto da avviso di avvio del procedimento.

È infatti principio consolidato che l'obbligo previsto dal citato art. 7 non opera in maniera formalistica, essendo volto non solo ad assolvere ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma anche a consentire all'Amministrazione di avere elementi di valutazione adeguati per la formazione di una volontà completa e meditata. Il vizio dell'omissione, pertanto, non sussiste quando in realtà manchi una qualche possibile utilità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo: sia perché il provvedimento adottato non poteva avere altro contenuto, trattandosi di atto completamente vincolato; sia perché il soggetto inciso sfavorevolmente dal provvedimento non ha in giudizio fornito alcuna prova che, ove allora fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento, l'esito dello stesso avrebbe potuto essere anche in parte diverso (per tutte, Cons. Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5062).

Entrambi tali presupposti sono presenti nella fattispecie in esame, nella quale il provvedimento impugnato è determinato dalle concrete caratteristiche del manufatto considerato, diverse da quelle

per le quali era stato richiesto e ottenuto l'assenso, e nella quale difetta la dimostrata allegazione di un possibile diverso esito del procedimento in dipendenza dell'apporto dell'interessato.

2) Che le opere realizzate siano diverse da quelle considerate nell'autorizzazione del marzo 1997 emerge dalle caratteristiche stesse del manufatto.

Con la richiesta del 31 gennaio 1997 il Comune di Casalbordino ha chiesto alla Soprintendenza archeologica l'autorizzazione all'installazione di due box prefabbricati, specificando che *il manufatto (precario) viene utilizzato durante la stagione balneare*. In relazione a tale richiesta è stata rilasciata l'autorizzazione. Pertanto è infondato anche il secondo motivo dell'appello, incentrato sull'erroneità della sentenza nella parte relativa alla definizione delle opere. Contrariamente a quanto pretende l'appellante, l'autorizzazione di cui trattasi è infatti relativa alla realizzazione di un intervento sia stagionale, sia precario, ed anzi stagionale proprio perché precario: ma una tale caratteristica di *precarietà* è nei fatti ampiamente smentita dalla presenza di una piattaforma in cemento armato a sostegno dei box. È palese infatti che questa piattaforma – che già di suo comporta una trasformazione permanente dei luoghi, in particolare del vincolato percorso dell'antico tratturo - è funzionale a una presenza duratura e comunque indefinita nel tempo.

Per effetto di tale ontologica differenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, inoltre, nessuno spazio può essere riconosciuto alla tutela di un qualche affidamento pretesa dal Comune. I successivi assensi della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici e della Regione Abruzzo hanno attinenza alla medesima realizzazione, precaria e stagionale, di cui alla richiesta del 31 gennaio 1997. Non è quindi configurabile un'esigenza di tutela di un preteso affidamento alla conservazione di una situazione di fatto che si appalesava comunque illegittima, che il trascorrere del tempo non può certo sanare e la cui doverosa rimozione non è subordinata ad alcuna valutazione circa lo specifico e concreto interesse pubblico.

Inoltre, come ha rilevato il Tribunale amministrativo, già l'11 aprile 1997 (quindi a brevissima distanza dal rilascio dell'autorizzazione) la Soprintendenza ha disposto la rimozione dell'opera ed il ripristino dello stato originale dei luoghi, in seguito al sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato che aveva evidenziato la manomissione del suolo dell'antico tratturo per effetto della realizzazione della piattaforma di cemento armato.

III) In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Comune appellante a rifondere all'Amministrazione resistente le spese del giudizio, nella misura di 2.000 (duemila) euro per il secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)